

BGE 27 I 598

Bundesgericht (BGE), 1901-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_27_I_598

FR: ATF 27 I 598

IT: DTF 27 I 598

Volltext

598 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- be~ ~rt. 110 ~of. 1, bie nur, ober bod) in
erfter ~inie ben (§5fiubigern ber @ru:p:pe 59 3u @ute tommt, nid)t aber bie ~e" beutung
einer f ogenannten 1.)(a d) :p f ii n bu n g, bei mdd)er bie liereUß ermorbenen 1)(eel)te
anberer \ßfiinbung~gliubiger borbe~ ~a{ten ;tnb (uergr. ~rd)ib V, !Rr.2, unh ,3iiger,
stommentar, ~rt. 110, !Rote 3).)fiie fid} l)terctU~ mit !Rotmenbtgfeit ergibt, finb bie bon
ben ffleurrenten geltenb gemad)ten, auf bie \ßfiin~ bungßafte bom 3. beam. 14. ~eaember
geftü~ten IInfptüd)e mit ben bon ~l)der am 9 . 3anuar 1901 ermorbenen ntd)t mel)r
bereinbar. ~a~ ~etreibun!~l~amt l)at rte be~l)alb mit @runb a(~ nid)t beftel)eno be3ro.
bal)ingefaffen erffiirt. !Rad} bem @eiagten fl'mei~t fiel) aud) bie merufung ber
l)(efurrenten auf ~rt. 145 be~ metreibungsgefe~~ als unfid)l)altig, ba eß ftd) baferoft um
einen ~aff ber !Rad):pfiittbung l)anbert (bergL ~rd)iu V, !Rr. 2). mie morittfanö l)at bett
ffleurrenten SjurHmaun uon ~mteß wegen für feitte bi~l)er in @ru:p:pe 60 figurierenbe
~Ot'beruug tu (§5ru:ppe 59 uerfe~t, maß il)m uad) brm nunmel)rigeu ~u~gang bes
l)(efurfe~ 3um morten gereid)t. ~ie ,8uliif;tgfeit biefer ~l)(a~" nal)me a{~ fold)er iit uon
feiner iSeHe angefod)ten uno es mu~ beßwegen (>ei berfdoen fein merbleioen l)Cloen.
~emnad) l)l)ltoie 6d)u{boetreibungß~ unb stonfurßfammer erfant: ~er ffletur~ wirb
Clbge\ueifen. 115. Sentenza del12 novembre 1901 nella causa Tu, rri. Non comunicazione
al debitore den' eleneo oneri eden' incanto ; nullita dell'incanto't Art. 139 e 140 L. E. F. -
Modo dell'in- canto; art. 125 e 134 l. c. I. eon ricorso 14 marzo 1901 il signor Turri Gi 0
vanni domandava all' Autorita inferiore di vigilanza di Locarno l'annullazione den' incanto
9 marzo 1901 avvenuto in odio degli eredi Turri fu Giovanni, quondam Giovanni Carlo, su
esecuzione loro intentata da Giuseppe Remonda, pei motivi seguenti: a) perche al
ricorrente, interessato neU' esecuzione quale und Konkurskammer. No 115. 599 'Coerede e
coproprietario, non era stato cOll lunicato ne la domanda di vendita, ne l'elenco oneri, ne
l'avviso d'incanto; b) perche l'Ufficio non aveva esperito l'incanto singlar- mente sopra
ogni stabile come avrebbe dovuto fare in base .agli art. H9, 140, 141 e 142 della L. E. F., ma
aveva ven- duto senz' altro una parte degli stabili in blocco; c) perche l'Ufficio aveva
deliberato gli immobili agli stessi debitori escussi, eio ehe secondo il rieorrente non era ne
legale, ne onesto. L' Autorita inferiore di vigilanza ammise il ricorso. Invece l' Autorita
superiore cantonale trovo l'operato dell' Ufficio eorretto e eonfermo Ia delibera e l'incanto.
TI. La decisione dell' Autorita cantonale e motivata in sostanza come segue : Ad a. La
notifica avvenne aUa madre deI ricorrente, signora Giacomina Turri, colla quale il
ricorrente convive. Essa deve .quindi ritenersi per valida tanto piil che il ricOl'rente non ha
mai impugnato che gli atti vennero a sua cognizione. L'eccezione venne deI resto
abbandonata nel ricorso all' Au- torita superiore . . 4d b. La Iegge non fa nessun obbligo an'
Ufficio di espe- rire la vendita separatamente prima deUa vendita in blocco degli stabili.
L'Ufficio deve curare gli interessi tanto deI debitore che deI creditore e deve quindi poter
procedere ad un incanto in blocco quando questo sistema gli risulta il piil adatto. Vedasi

per analogia l'art. 125. Del resto nel caso concreto, nessuna offerta parziale sembra essere stata fatta, secondo le dichiarazioni dell' Ufficio. Anche formando un gruppo di una parte soltanto degli stabili e tentando per essi l'incanto, non può dirsi che l'Ufficio non abbia agito nell'interesse di tutti, giacché per tal modo i debitori si trovano ancora in possesso di parte dei loro beni ed il creditore precedente venne soddisfatto del suo credito. Ad c. La legge non vieta all'escusso di partecipare all'incanto dei suoi beni fatto di una simile partecipazione non può quindi invocarsi come titolo di nullità dell'incanto. (Ved. Commentario Colombi all'art. 141.) XXVII, L - 190i 40 600 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- III. E contro questa decisione che il signor Turri Giovanni riorre attualmente al Tribunale federale. In diritto : 1. Non vi ha dubbio che, a tenore degli art. 139 e 140 della Legge fed., l'elenco oneri e l'avviso d'incanto devono essere comunicati anche al debitore. Quest'ultimo deve essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal fatto che il debitore non è stato debitamente avvisato non ne consegue ancora senz'altro la nullità dell'incanto. Il debitore può avere avuto in altro modo cognizione degli atti di cui agli art. 139 e 140 e quindi occasione sufficiente di salvaguardare i propri diritti. Vedasi la sentenza del Tribunale federale 14 aprile 1896 nella causa Grütter (Archiv n° 119). Ora il riorrente non ha contestato di aver conosciuto in fatto tanto la domanda e l'avviso d'incanto, che l'elenco oneri. L'istanza superiore cantonale lo dichiara del resto nel modo il più esplicito. Poco importa quindi che l'eccezione relativa alla non comunicazione degli atti più sopra indicati sia stata o meno abbandonata davanti all'Autorità superiore cantonale. 2. Secondo il disposto dell'art. 125 della Legge federale, e all'Ufficio di Esece. che tocca di stabilire il modo, il tempo e il luogo degli incanti. Questo articolo figura bensì fra le disposizioni che trattano della vendita dei beni mobili, ma l'art. 134 sanziona in sostanza lo stesso principio col dire che le condizioni dell'incanto vengono determinate dall'Ufficio. La legge federale non traccia quindi altro limite all'azione dell'Ufficio che quello che debba avere la maggior cura possibile degli interessi delle parti, o, come si esprime l'art. 134, che abbia da cercare di ottenere la maggior somma possibile. Anche la questione di sapere se l'incanto debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppure se la vendita possa o debba avvenire in blocco, e quindi una semplice questione di opportunità, da risolversi unicamente secondo gli interessi delle parti o secondo la probabilità di un maggiore o minore rievano. La legge federale non contiene una disposizione speciale. Ora dalle dichiarazioni dell'Autorità superiore cantonale deve ammettersi che l'incanto e la vendita in blocco di una parte degli stabili era in concreto una misura pienamente giustificata, dal momento che l'Ufficio non ottenne nessuna offerta parziale sui singoli stabili e che col metodo seguito si poté conseguire il pagamento completo del creditore, risparmiando ai debitori una parte dei loro beni. (Ved. art. 119.) Il riorrente ha bensì contestato che si sia sperimentato prima l'incanto separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non ha fornito la benché minima prova in proposito. 3. Che la legge federale vieti direttamente o indirettamente all'escusso di partecipare all'incanto, e pure un'asserzione gratuita. Il debitore è libero di fare offerte e di rendersi compratore dei beni posti all'incanto come qualsiasi altra persona. La sola condizione da richiedersi è, secondo Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, che abbia a fornire cauzione idonea o ad eseguire il pagamento in contanti, ciò che sembra essere avvenuto nel caso attuale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso Turri è respinto. 116. Sentenza del 26 novembre 1896 nella causa Casserini e Contini. Ricorso tardivo contro il deposito della graduatoria non sottoposta all'approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247 L. E. F. 1. Il 22

giugno 1900 l' Amministrazione del fallimento Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporlo prima all' approvazione della delegazione dei creditori, a norma del Part. 247 della Legge federale, 10 stato di graduazione

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.